

Causa C-644/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

26 novembre 2020

Giudice del rinvio:

Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

10 novembre 2020

Ricorrente in appello:

W. J.

Resistenti in appello:

L. J. e J. J. rappresentati dal rappresentante legale A. P.

[Or. 1] (omissis)

ORDINANZA

Il 10 novembre 2020

il Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XV Cywilny Odwoławczy (Tribunale regionale di Poznań, XV Sezione civile d'appello; in prosieguo: il «Tribunale regionale»)

(omissis)

(omissis) [composizione del collegio]

dopo aver esaminato il 10 marzo 2020 in Poznań

in camera di consiglio

la causa promossa con domanda dei minori L. J. e J. J., rappresentati dal loro rappresentante legale A. P.,

nei confronti di W. J.

volta ad ottenere la corresponsione degli alimenti

in seguito all'appello proposto dal convenuto in primo grado

avverso la sentenza del Sąd Rejonowy w Pile (Tribunale circondariale di Piła, Polonia; in prosieguo: il «Tribunale circondariale»)

dell'11 aprile 2019

(omissis)

decide:

1) di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 2009/941/CE, del 30 novembre 2009 (GU 2009, L 331, pag. 17), debba essere interpretato nel senso che un creditore minorenni può acquisire una nuova residenza abituale nello Stato in cui è stato trattenuto illecitamente, nel caso di emissione da parte del giudice di un ordine di ritorno del creditore nello Stato in cui risiedeva abitualmente immediatamente prima dell'illecito mancato rientro»;

2) di sospendere il procedimento.

(omissis) [composizione del collegio]

[Or. 2] Motivazione

I. Oggetto del procedimento

- 1 Il 7 novembre 2018, gli attori minorenni L. J. e J. J., residenti nella località K. in Polonia, rappresentati dalla madre A. P., hanno proposto dinanzi al Tribunale circondariale un'azione nei confronti del padre W. J., che vive a H. nel Regno Unito, volta ad ottenere la corresponsione degli alimenti per un importo di 1 200 zloty polacchi (PLN) al mese. Con memoria dell'11 febbraio 2019, il convenuto ha presentato la comparsa di risposta con la quale si è costituito in giudizio e non ha contestato la competenza del giudice polacco.
- 2 Il Tribunale circondariale, con sentenza dell'11 aprile 2019 (omissis) [dettagli relativi al numero della causa], ha condannato il convenuto al pagamento in favore di ciascuno degli attori di un assegno alimentare dell'importo pari a PLN 1 000, per un totale di PLN 2 000 al mese, a partire dal 7 novembre 2018, mentre, quanto al resto, ha respinto la domanda e ha statuito sulle spese. All'obbligazione alimentare tra le parti sono state applicate nella sentenza le disposizioni della legge polacca, del 25 febbraio 1964, relativa al codice della famiglia e della tutela

(ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy; Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2020, posizione 1359).

- 3 Avverso tale sentenza il convenuto ha presentato appello, con il quale ha dedotto un errore di fatto, consistente nell'omessa considerazione della circostanza che la madre degli attori era stata obbligata dal giudice a riportare i figli al padre entro il 26 giugno 2019, il che dimostrerebbe l'infondatezza dell'imposizione al convenuto dell'obbligo degli alimenti. L'appello del convenuto costituisce oggetto dell'esame da parte del Tribunale regionale nella presente causa.

II. Fatti

- 4 L'attrice è nata il 10 giugno 2015 e l'attore è nato il 29 maggio 2017. Gli attori sono nati nel Regno Unito e hanno cittadinanza polacca e britannica. Gli stessi sono figli di una coppia di fatto formata dai cittadini polacchi A. P. e W. J. I genitori degli attori si sono conosciuti nel 2012 nel Regno Unito, dove risiedevano e svolgevano un'attività lavorativa.
- 5 Il 25 ottobre 2017 [sic] l'attrice, con la madre, si è recata in Polonia per il periodo fino al 7 ottobre 2017. Il motivo del viaggio era la scadenza della carta d'identità della madre. Durante tale soggiorno, la madre degli attori ha informato il convenuto che intendeva rimanere più a lungo in Polonia, cosa che il convenuto ha accettato. Il 7 ottobre 2017 A. P. è tornata nel Regno Unito, da dove è ripartita nuovamente l'8 ottobre 2017, [Or. 3] portando con sé l'attore. Pochi giorni dopo, il convenuto è stato informato del fatto che la madre intendeva rimanere in Polonia con gli attori a titolo permanente. Il convenuto non ha dato suo consenso a tal riguardo.
- 6 Il convenuto, sulla base della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all'Aja il 25 ottobre 1980 (Dz.U. del 1998, n. 108, posizione 528; in prosieguo: la «convenzione dell'Aia del 1980»), ha presentato all'Autorità centrale britannica una domanda di ritorno degli attori nel Regno Unito. Il 3 gennaio 2018, la domanda è stata trasmessa al Tribunale circondariale, il quale, con ordinanza del 26 febbraio 2018 (omissis) [dettagli relativi al numero della causa] (...) ha rifiutato di ordinare il ritorno degli attori. A seguito dell'appello del convenuto, il Tribunale regionale, con ordinanza del 24 maggio 2019 (omissis) [dettagli relativi al numero della causa] (...), ha riformato l'ordinanza impugnata ed ha ordinato alla madre di riportare gli attori minori al convenuto entro il 26 giugno 2019. Tale decisione si basava sulla constatazione che gli attori erano stati illecitamente trattenuti in Polonia e che immediatamente prima di tale mancato rientro avevano la residenza abituale nel Regno Unito; inoltre non vi era alcun fondato rischio per gli attori di essere esposti, per il fatto del loro ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980.

- 7 L'ordinanza del Tribunale regionale del 24 maggio 2019 è definitiva. L'esecuzione del suddetto provvedimento implica il ritorno degli attori nel Regno Unito, in quanto il convenuto continua a risiedere abitualmente in tale Stato.
- 8 Alla data dell'11 aprile 2019, gli attori abitavano insieme alla madre nella località K., in un locale appartenente ai genitori di quest'ultima. Oltre ai genitori, nel suddetto locale abitava anche il fratello della madre e la figlia minore della defunta sorella della madre. L'attrice in quel periodo frequentava un asilo. L'attore si trovava sotto la custodia della madre. A causa dell'immunodeficienza, esso riceveva assistenza costante da parte delle strutture sanitarie in W. e in P.¹, presso le quali veniva periodicamente ricoverato. La madre beneficiava in Polonia delle prestazioni di assistenza sociale per la custodia esercitata nei confronti degli attori.
- 9 La madre non ha riportato gli attori entro il termine del 26 giugno 2019. Il convenuto ha chiesto l'esecuzione forzata dell'ordinanza con la quale era stato ordinato il ritorno degli attori. Il Tribunale circondariale, con ordinanza del 28 ottobre 2019 (omissis) [dettagli relativi al numero della causa] (...), ha ordinato al tutore giudiziario di prelevare gli attori dalla madre. Il suddetto provvedimento non è stato eseguito, in quanto la madre si era nascosta [Or. 4] insieme agli attori. Di conseguenza, la polizia è stata incaricata di procedere alle operazioni di ricerca degli attori. Tali ricerche non hanno ancora dato risultati.

III. Il diritto dell'Unione europea

- 10 L'articolo 15 del regolamento n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 4/2009»), prevede che la legge applicabile alle obbligazioni alimentari sia determinata secondo il protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (in prosieguo: il «protocollo dell'Aia») negli Stati membri vincolati da tale strumento.
- 11 Il protocollo dell'Aia è stato approvato, a nome della Comunità europea, con decisione del Consiglio 2009/941/CE, del 30 novembre 2009 (GU 2009, L 331, pag. 17). Conformemente all'articolo 1 di tale protocollo, esso determina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprese le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli a prescindere dallo stato civile dei genitori. L'articolo 2 del protocollo dell'Aia dispone che la legge designata dalle sue disposizioni si applica anche ove non sia quella di uno Stato contraente. A sua volta, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo dell'Aia, salvo disposizioni contrarie del protocollo, le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza

¹ Tali abbreviazioni figurano nel testo originale; si tratta, presumibilmente, della Polonia e del Regno Unito.

abituale del creditore. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo dell'Aia prevede che, in caso di cambiamento della residenza abituale del creditore si applica la legge dello Stato della nuova residenza abituale, dal momento del cambiamento.

IV. Il diritto polacco

- 12 Ai sensi dell'articolo 63 della legge del 4 febbraio 2011 relativa al diritto internazionale privato (ustawa z 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe; Dz.U. del 2015, posizione 1792), la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata dal regolamento n. 4/2009.

V. Necessità di interpretazione del diritto dell'Unione europea

- 13 L'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo dell'Aia ricollega la legge applicabile alle obbligazioni alimentari alla residenza abituale del creditore. All'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo **[Or. 5]** dell'Aia, è stato adottato il principio di mutabilità della legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Alla luce della citata disposizione, la legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge del luogo della residenza abituale del creditore, qualunque esso fosse, dal momento del cambiamento di tale luogo.
- 14 La nozione di «residenza abituale» ha carattere universale ed è utilizzata anche in altri atti del diritto europeo ed internazionale. Tale nozione costituisce uno dei criteri di collegamento rilevanti ai fini della competenza in materia di obbligazioni alimentari (articolo 3 del regolamento n. 4/2009) nonché in materia di responsabilità genitoriale [articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in prosieguo: il «regolamento n. 2201/2003»]. Le disposizioni della convenzione dell'Aia del 1980 e del regolamento n. 2201/2003 definiscono inoltre, mediante la nozione di «residenza abituale», la situazione giuridica di un minore che è stato trasferito o trattenuto illecitamente. Tali considerazioni portano a propendere a favore dell'interpretazione uniforme di questa nozione in tutti gli atti normativi del diritto europeo ed internazionale.
- 15 Nella causa in esame i creditori di alimenti sono minori. La nozione di residenza abituale dei figli minori ha costituito più volte oggetto di chiarimenti da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nella giurisprudenza relativa a tale argomento è stato indicato che la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, circostanza che può essere dimostrata, tenendo conto, in particolare, della stabilità, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze

linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato (sentenze del 2 aprile 2009, C-523/[0]7 e del 22 dicembre 2010, C-497/10 [PPU]). Di conseguenza, la residenza abituale del minore corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita (sentenza del 28 giugno 2018, C-512/17).

- 16 Alla luce della succitata giurisprudenza, la nozione di residenza abituale riflette essenzialmente una questione di fatto (sentenz[a] dell'8 giugno 2017, C-111/17 [PPU], punto 51, e [ordinanza] del 10 aprile 2018, C-85/18 [PPU], punto 49). Pertanto, il cambiamento della residenza abituale che, alla luce dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo dell'Aia, giustifica l'applicazione della legge dello Stato di tale residenza come legge applicabile all'obbligazione alimentare, può verificarsi a seguito del cambiamento **[Or. 6]** delle circostanze di fatto, dal quale risulti che il soggiorno del creditore nel nuovo Stato abbia raggiunto un grado di stabilità tipico della residenza abituale. In tale contesto, si pone la questione se questo tipo di stabilità della situazione familiare possa configurarsi anche nell'ipotesi in cui il minore creditore sia stato illecitamente trattenuto in un altro Stato, e al contempo, il genitore che l'aveva trattenuto, si sia rifiutato di eseguire la decisione del giudice recante l'ordine di ritorno del minore nello Stato in cui aveva la sua residenza abituale immediatamente prima dell'illecito mancato rientro.
- 17 Siffatto dubbio può essere risolto tenendo conto del fatto che la determinazione della residenza abituale è una questione meramente di fatto. Con questo approccio, la circostanza che un minore sia stato illecitamente trattenuto non dovrebbe pregiudicare la possibilità per quest'ultimo di acquisire una nuova residenza abituale nello Stato in cui è stato trattenuto. Ciò dipende, invero, unicamente dalla valutazione se il centro della vita del minore sia stato effettivamente trasferito nello Stato in questione. Pertanto, non è escluso che, anche a seguito del trasferimento illecito, lo Stato in cui il minore sottratto è stato condotto diventi il luogo della residenza abituale del minore (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1° luglio 2010, C-211/10 [PPU], punti 41 e 44). Una posizione analoga si può rinvenire anche nella giurisprudenza di alcuni giudici nazionali (v. sentenza della Corte suprema austriaca, del 27 giugno 2013, 1Ob 91/13h e sentenza della Corte suprema polacca del 31 agosto 2017, V CSK 303/17). Tale possibilità risulta anche dall'articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, il quale precisa espressamente che, in caso di illecito trasferimento o mancato rientro del minore, il minore può acquisire la residenza abituale in un altro Stato membro.
- 18 Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea può giustificare anche una diversa soluzione di questo problema. Alla luce della giurisprudenza in parola, nel determinare la residenza abituale di un minore, risultano di fatto rilevanti anche le decisioni dei giudici che determinano lo Stato in cui il minore dovrebbe soggiornare. A tal proposito è stato ritenuto che nel verificare la residenza abituale nello Stato in cui il minore è stato trattenuto non può in nessun caso essere preso in considerazione il tempo trascorso dall'emissione della decisione che aveva fissato la residenza del minore nello

Stato d'origine (sentenza del 9 ottobre 2014, C-376/14 [PPU], punto 56). In modo analogo può essere inteso anche l'orientamento secondo cui, qualora un minore che aveva la residenza abituale in uno Stato membro sia stato trasferito illecitamente da uno dei genitori in un altro Stato membro, i giudici di quest'altro Stato membro **[Or. 7]** non sono competenti a pronunciarsi su una domanda avente ad oggetto la fissazione di un assegno alimentare in relazione al minore di cui trattasi, in mancanza di qualsiasi indicazione nel senso che l'altro genitore abbia accettato il trasferimento del minore o non abbia presentato domanda di ritorno dello stesso (ordinanza del 10 aprile 2018, C-85/18 [PPU], punto 57). L'articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 stabilisce infatti che in tale materia è competente a pronunciarsi anche l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente.

- 19 Il regolamento n. 4/2009 e il protocollo dell'Aia disciplinano la competenza e la legge applicabile esclusivamente in materia di obbligazioni alimentari. A differenza del regolamento n. 2201/2003, questi due atti giuridici non contengono norme specifiche che regolano il rapporto tra la residenza abituale e la competenza dei giudici nel caso in cui il creditore sia un minore trattenuto illecitamente in un altro Stato membro. Ciò può giustificare la conclusione che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo dell'Aia, l'illiceità del mancato rientro non incide in alcun modo sull'acquisizione da parte del minore della residenza abituale nello Stato in cui è stato trattenuto, con la conseguenza che, a seguito del suddetto cambiamento, la legge di quest'ultimo Stato può diventare, in quanto legge della nuova residenza abituale, la legge applicabile all'obbligazione alimentare dal momento di tale cambiamento. Nel determinare la legge applicabile alle obbligazioni alimentari non è stato infatti previsto alcun criterio, diretto o indiretto, che consentirebbe di non tenere conto delle conseguenze del cambiamento della situazione di fatto per quanto riguarda la residenza abituale del minore, nell'ipotesi in cui la ragione di siffatto cambiamento sia rappresentata dal mancato rientro illecito del minore. Tale questione può essere valutata in modo diverso solo nel caso in cui la residenza abituale costituisca il criterio di collegamento rilevante ai fini della competenza del giudice in una causa relativa alle obbligazioni alimentari. Ai sensi dell'articolo [3], lettera d), del regolamento n. 4/2009, è competente a pronunciarsi in tale materia anche l'autorità giurisdizionale competente a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione. Ciò apre la strada all'applicazione accessoria in tale ambito dell'articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, il quale garantisce che l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale (in tal senso, [ordinanza] della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 aprile 2018, C-85/18 [PPU], punto 5[3]). Tuttavia, un'analogia simile non può essere applicata nel caso in cui la fissazione della residenza abituale non sia intesa a determinare la competenza del giudice prevista dall'articolo 3 del regolamento n. 4/2009, ma serva esclusivamente a determinare la legge applicabile alle obbligazioni alimentari, ai sensi dell'articolo 3 **[Or. 8]** del protocollo dell'Aia.

- 20 Tuttavia, nell'interpretare la nozione di residenza abituale occorre tener conto anche degli obiettivi per i quali è stata adottata la convenzione dell'Aia del 1980. Alla luce del preambolo, la suddetta convenzione persegue l'obiettivo di proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti dannosi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale. Ciò è confermato dall'articolo 1, lettera a), della convenzione dell'Aia del 1980, il quale stabilisce che essa ha come fine di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente. Le soluzioni adottate al riguardo sono volte a garantire e a mantenere l'integrazione del minore nell'ambiente familiare e sociale in cui viveva immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro illeciti. Siffatto obiettivo è tutelato anche nell'ambito del diritto europeo. Ciò risulta dal considerando 17 del regolamento n. 2201/2003, il quale stabilisce che, in caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno.
- 21 Tenuto conto dell'obiettivo della convenzione dell'Aia del 1980, si può sostenere che la situazione di fatto che si è creata a seguito del mancato rientro illecito e della successiva mancata esecuzione della decisione del giudice che ha ordinato il ritorno del minore, non debba portare alla configurazione di una nuova residenza abituale nello Stato in cui esso sia stato trattenuto, e quindi, alla variazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo dell'Aia, della legge applicabile all'obbligazione alimentare. Ciò pregiudicherebbe l'obiettivo della convenzione dell'Aia del 1980, che è quello di reagire prontamente alle interferenze illecite nelle condizioni di vita del minore, reazione questa che dovrebbe impedire la rottura dei legami con la sua precedente residenza abituale e l'instaurazione delle relazioni nello Stato in cui è stato trattenuto. Orbene, la variazione della legge applicabile a seguito dell'acquisizione di una nuova residenza abituale nello Stato in cui un minore è stato trattenuto, nel caso della mancata esecuzione della decisione recante l'ordine di ritorno del minore, non costituirebbe altro che la conferma dell'integrazione del minore in un determinato ambiente in tale Stato e nel suo spazio giuridico, circostanza che, a sua volta, implicherebbe la convalidazione indiretta di una situazione illecita consistente nel mancato rientro nello Stato di origine. Al fine di evitare siffatte conseguenze, si potrebbe ritenere che l'emissione da parte del giudice dell'ordine di ritorno del minore costituisca un elemento di fatto idoneo a dimostrare che il soggiorno del minore nello Stato in cui è stato trattenuto sia soltanto temporaneo e, di conseguenza, stante la **[Or. 9]** temporaneità dello stesso, esso non può essere qualificato come residenza abituale. Ciò giustificherebbe la conclusione che, nel caso in cui il giudice ordini il ritorno del minore nello Stato in cui risiedeva abitualmente immediatamente prima del mancato rientro illecito, il soggiorno del minore nello Stato in cui è stato trattenuto non comporta la variazione della legge applicabile all'obbligazione alimentare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo dell'Aia.

VI. Necessità di un'interpretazione ai fini della decisione

- 22 La competenza dei giudici polacchi nella presente causa si basa sull'articolo 5 del regolamento n. 4/2009. Infatti, il convenuto si è costituito, depositando una comparsa di risposta, con la quale non ha contestato la competenza giurisdizionale.
- 23 Per decidere la controversia è necessario determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare tra le parti. Nella sentenza dell'11 aprile 2019, il Tribunale circondariale ha applicato a tal riguardo la legge polacca. L'applicazione della suddetta legge è possibile soltanto qualora si parta dal presupposto che gli attori, nonostante il mancato rientro illecito e l'adozione del provvedimento implicante il loro ritorno nel Regno Unito, abbiano acquisito la residenza abituale in Polonia a seguito della loro integrazione, dopo l'arrivo nel 2017, in un ambiente sociale e familiare locale, circostanza che giustifica la fissazione della legge applicabile sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo dell'Aia.
- 24 Orbene, nel caso di specie non è possibile fissare la legge polacca quale legge applicabile sulla base dei criteri di collegamento speciali contemplati nell'articolo 4 del protocollo dell'Aia. Ciò richiederebbe il riconoscimento che la residenza abituale degli attori si trovi ancora nel Regno Unito. In tale contesto, nella causa non vi sono elementi per ritenere che gli attori non possano ottenere l'assegno alimentare dal convenuto ai sensi della legge di tale Stato. Pertanto, in questa fase del procedimento non è possibile applicare la legge polacca ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell'Aia, quale legge del foro, né ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del protocollo dell'Aia, quale legge dello Stato di cittadinanza comune delle parti. Nella causa in esame non si configura nemmeno la fattispecie prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell'Aia, nella quale il creditore adisce l'autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale. La residenza abituale del convenuto si trova, infatti, nel Regno Unito, circostanza che esclude, anch'essa, la possibilità di applicare la legge polacca quale legge del foro.
- [Or. 10]**
- 25 L'applicabilità della legge polacca non è giustificata nemmeno dalla designazione della legge effettuata dalle parti. Tale facoltà è prevista dall'articolo 7 del protocollo dell'Aia. Tuttavia, non vi sono elementi per stabilire che le parti, prima dell'avvio del procedimento, abbiano designato la legge polacca quale legge applicabile secondo le modalità definite dall'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo dell'Aia. Di conseguenza, il Tribunale regionale ha adottato d'ufficio i provvedimenti volti a stabilire se le parti fossero d'accordo riguardo alla designazione della legge polacca quale legge applicabile al loro rapporto alimentare, ai soli fini del presente procedimento. Ciò consentirebbe di riconoscere l'applicabilità della legge polacca sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo dell'Aia, in considerazione del fatto che il procedimento tra le parti si svolge dinanzi ad un giudice polacco. Alla memoria degli attori del 25

agosto 2020 è stata allegata la dichiarazione della madre recante la scelta della legge polacca quale legge applicabile alla controversia, ai fini del procedimento in corso. Dal canto suo, l'invito rivolto in tal senso due volte al convenuto è rimasto senza risposta. Nelle suddette circostanze, avrebbe dovuto ritenersi che il convenuto non abbia espressamente designato, quale legge applicabile, la legge dello Stato in cui è in corso il procedimento relativo all'obbligazione alimentare su di esso gravante. Orbene, la dichiarazione di riconoscimento parziale della pretesa attorea, che il convenuto aveva reso nella comparsa di risposta, non avrebbe dovuto essere qualificata in termini di designazione della legge. L'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo dell'Aia richiede infatti la designazione espressa della legge applicabile; di conseguenza l'indicazione della legge in parola non può avvenire in modo implicito, mediante riconoscimento della pretesa attorea. Inoltre, nell'atto di appello, il convenuto ha validamente revocato la dichiarazione di riconoscimento della pretesa.

- 26 Qualora invece si assumesse che il minore, nel caso del mancato rientro illecito e dell'ordine di un giudice che impone il suo ritorno nello Stato d'origine, non possa acquisire una nuova residenza abituale nello Stato in cui è stato trattenuto, la legge applicabile all'obbligazione alimentare in questione sarebbe, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo dell'Aia, la legge del Regno Unito, quale legge dello Stato in cui gli attori possono conservare la loro residenza abituale. In questa situazione, si renderà necessaria la rettifica della sentenza impugnata dal convenuto, prevista dalle disposizioni del diritto processuale polacco, a motivo dell'applicazione in tale sentenza della legge polacca quale legge applicabile all'obbligazione alimentare tra le parti.

(omissis)